



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio per l'informazione e i Rapporti con la Stampa

Roma 20 dicembre 2001

COMITATO EURO: Considerazioni sulla normativa vigente in materia di conversione del capitale sociale

PREMESSA

Secondo il calendario dell'introduzione dell'euro fissato a livello comunitario e nazionale, l'adozione dell'euro da parte del sistema imprenditoriale può essere effettuata in qualunque momento del triennio 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001. Tale adozione comporta necessariamente, per le società di capitali, la ridenominazione in euro del capitale e delle azioni o quote dei soci ed implica l'adozione di particolare procedure, mentre, per quanto concerne le società di persone, la ridenominazione delle partecipazioni dei soci, del loro valore e del patrimonio sociale non richiede particolari formalità, trattandosi di meri adempimenti contabili – amministrativi.

Non si è ritenuto di dover prevedere alcuna sanzione specifica in caso di inottemperanza dell'obbligo di conversione da parte delle società, poiché le conseguenze della mancata conversione trovano già adeguata risposta nell'applicazione di principi generali presenti nel nostro ordinamento giuridico: una società che dopo l'introduzione definitiva dell'euro (1° gennaio 2002) pretendesse di operare ancora in lire, ad esempio presentando o richiedendo, nei casi previsti dalla legge, documenti redatti in tale valuta, si troverebbe nella stessa situazione di chi intendesse operare con una moneta che non ha alcun valore legale nell'ordinamento.

L'art. 17 del DLgs 213/98

Per ciò che riguarda le modalità relative al passaggio all'euro delle S.p.A. e delle S.r.l. già costituite, queste sono definite dal D.Lgs. 213/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 206/99 e dalla L. 383/01¹.

Come è noto, l'art.17 del citato decreto legislativo prevede, con norma formulata relativamente alle società con azioni ma espressamente estesa anche alle S.r.l.², che la conversione del capitale sociale possa seguire due diverse procedure: la procedura semplificata, affidata all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico), ovvero la procedura ordinaria di modificazione del capitale

¹ La Legge 383/01, in G.U. n. 248 del 24/10/01, allo scopo di fare luce in ordine alle diverse posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul tema, ha precisato che, nella cosiddetta procedura semplificata affidata dall'art. 17 del D.Lgs. 213/98 all'organo amministrativo delle società azionarie, le delibere di conversione in euro del capitale delle suddette società non richiedono né l'omologa del Tribunale, istituto che ha ricevuto espressa abrogazione dall'art. 32 della Legge 24 novembre 2000 n. 340, né l'obbligo di intervento del notaio. Il provvedimento inoltre chiarisce in via definitiva ed inequivocabile che la procedura semplificata, in cui cioè la conversione in euro del capitale può essere deliberata dagli amministratori e non dall'assemblea, può essere seguita anche dalle S.r.l.; anche in questo caso, non è obbligatoria l'assistenza del notaio.

² Cfr. l'art. 17, comma 10 del D.Lgs. 213/98, così come integrato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della L. 383/01.

sociale, di competenza assembleare³. Nel caso in cui si provveda con la procedura semplificata, il capitale sociale delle società azionarie deve essere convertito in euro moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore nominale unitario convertito in euro, al tasso di conversione, arrotondato ai centesimi, secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97.

Ciò premesso, va da sé che la conversione del capitale sociale, sia delle S.p.A. che delle S.r.l., allorché venga operata con procedura semplificata, dovendo avvenire nell'osservanza delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento espressamente richiamate dalla normativa nazionale, potrà comportare il mantenimento delle cifre decimali nella riespressione in euro sia delle azioni o delle quote, sia dell'intero capitale sociale. Si consideri inoltre il comma 6 dello stesso art. 17 del D.Lgs. 213/98, nella parte in cui viene imposto, come unico vincolo all'esito delle operazioni di conversione deliberate dall'assemblea, che il valore nominale delle azioni risulti espresso in euro con non più di due decimali: tale disposizione conferma testualmente la possibilità che le società già esistenti mantengano, dopo la conversione, azioni e quote con valori diversi dall'euro intero.

Qualora la società non possa, per mancanza dei presupposti di legge, o non intenda seguire la procedura semplificata, l'assemblea ha comunque piena libertà di adottare o meno gli arrotondamenti automatici previsti dal comma 5 dell'art.17, in quanto questi sono imposti come obbligatori ai soli amministratori, allo scopo di evitare l'esercizio di un potere discrezionale in sede di conversione del capitale sociale.

In sintesi, qualora alla conversione del capitale sociale provveda l'assemblea, questa può:

- adottare gli arrotondamenti automatici, operando con le stesse modalità imposte agli amministratori nella procedura semplificata;
- operare arrotondamenti diversi da quelli automatici, pervenendo a valori di azioni o quote espresse anche con centesimi di euro;
- adottare, quale valore nominale delle azioni o quote, valori interi di un euro o suoi multipli, adeguandosi al principio fissato per le sole società di nuova costituzione.

Alcuni chiarimenti in tema di conversione del capitale e delle quote delle S.r.l.

La normativa nazionale ha, in particolare, disciplinato le modalità di conversione del capitale con riferimento alle società per azioni, rimandando per le società a responsabilità limitata alle stesse disposizioni in quanto compatibili⁴.

Poiché il capitale delle S.r.l. è costituito da quote, tutte composte da "porzioni ideali" di ammontare minimo unitario fissate per legge in lire 1.000, si ritiene che, seguendo la procedura semplificata stabilita per le società con azioni, si debba pervenire alla conversione del capitale sociale delle S.r.l. moltiplicando il numero di "porzioni ideali", di cui risulta composta ciascuna quota effettiva, per il predetto ammontare

³ Per quanto riguarda gli oneri dovuti dalle società di capitali conseguenti al deposito delle delibere di conversione in euro del capitale sociale presso il Registro delle imprese, con decreto 30 ottobre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001, il Ministero delle Attività produttive alle voci 19 e 20 della tabella A allegata, ha istituito i nuovi diritti di segreteria, diversificandoli a seconda che la conversione del capitale sociale venga realizzata adottando la procedura semplificata, di competenza dell'organo amministrativo, ovvero con la procedura ordinaria di modificazione del capitale sociale, di competenza assembleare.

⁴ Cfr. l'art. 17, comma 10 del D.Lgs. 213/98, così come integrato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della L. 383/01.

minimo unitario di lire 1.000 convertito in euro (al tasso di conversione), arrotondato ai centesimi di euro: la somma di tutte le quote in euro è pari al capitale sociale in euro⁵.

Tale procedura di conversione, oltre ad essere aderente al disposto normativo nella parte in cui estende alle S.r.l. le stesse regole dettate per le società con azioni, garantisce che si mantengano inalterate le posizioni dei soci all'interno della società, così come contrattualmente fissate nell'atto costitutivo e nello statuto⁶. Seguendo altre modalità si correrebbe invece il rischio di alterare le percentuali di partecipazione dei soci⁷.

Da quanto sopra esposto, deriva che nelle società che devono convertire in euro il proprio capitale espresso in lire, i cosiddetti "diritti di partecipazione", cioè i diritti patrimoniali e amministrativi di cui ciascun socio è titolare, vanno commisurati alla quota minima risultante dalla conversione ed espressa in centesimi di euro, non già all'euro intero così come stabilito dall'articolo 4, comma 2, lett. h- *ter* del D.Lgs. 213/98⁸,

⁵ Si consideri infatti che nelle società a responsabilità limitata, la quota minima di lire 1.000 fissata all'art. 2474 c.c., esprime ad un tempo la partecipazione minima alla società (in quanto non si può essere soci per meno di una quota, e la quota non può essere inferiore a lire 1.000) e l'unità di misura delle varie, e normalmente diverse, partecipazioni complessive dei soci, unità di misura che serve a determinare i diritti patrimoniali ed amministrativi che spettano a ciascun socio in dipendenza della dimensione della sua partecipazione complessiva; su queste basi, l'arrotondamento matematico determina un valore della quota di euro 0,52 (per eccesso). La moltiplicazione di tale valore in euro per il numero delle quote che costituiscono attualmente la partecipazione complessiva dei singoli soci, determina il valore in euro complessivo di ciascuna partecipazione, senza alterazione dei rispettivi rapporti percentuali; la somma di tutte le quote esistenti così espresse in euro determina il valore in euro del capitale sociale. Ovviamente potrà doversi applicare, se del caso, l'art. 17, comma 3 e 4 del D.Lgs. 213/98.

⁶ Si consideri infatti che la quota minima di lire 1.000 costituisce per le S.r.l. il comune denominatore minimo, stante la possibilità che le quote effettivamente detenute da ciascun socio siano di ammontare diverso, a differenza delle S.p.A. in cui le azioni hanno comunque lo stesso valore. In alternativa alla procedura descritta nel testo, si può procedere alla conversione partendo dalla quota effettiva minima tra tutte, convertire questa in euro, e poi convertire le altre quote in funzione della quota minima effettiva, mantenendo lo stesso equilibrio originario tra i soci.

⁷ In particolare, alcuni hanno sostenuto che la ridenominazione e il relativo arrotondamento ai centesimi di euro, possa avvenire con distinto e separato riferimento a ciascuna quota effettiva, anche quando esse siano di diverso ammontare. Ciò non appare conforme ai principi generali in materia di euro: infatti, procedendo in questo modo le percentuali di partecipazione al capitale di ciascun socio muterebbero in misura variabile, mentre è del tutto ovvio che la ridenominazione non deve, né può di per sé, in alcun modo modificare la posizione relativa di ciascun socio.

In presenza di quote di diverso ammontare tra loro, due soli sono i metodi di ridenominazione possibili e da ritenersi conformi alla normativa vigente:

1. al solo scopo della ridenominazione, si scompone ciascuna quota effettiva in tante quote minime di lire 1.000, pari all'ammontare minimo unitario delle quote previsto dall'articolo 2474 del c.c.; si converte la quota minima di lire 1.000 in euro, la si arrotonda ai centesimi seguendo le note regole e successivamente si moltiplica la quota unitaria ormai espressa in euro per il numero di quote ideali di cui risulta composta ciascuna quota effettiva;
2. si prende a riferimento la quota più bassa tra quelle effettive e la si converte in euro arrotondandola ai centesimi seguendo le note regole; si prende il valore in euro così determinato della quota minima effettiva e lo si moltiplica per il numero di volte in cui le quote maggiori stanno rispetto alla minima. Ad esempio: se ci sono due quote rispettivamente di lire 20.000.000 e lire 30.000.000, oltre alla minima pari a lire 10.000.000, si moltiplica, rispettivamente per 2 e per 3, il controvalore in euro della quota minima effettiva ($10.000.000/1936,27 = \text{euro } 5.164,57$) al fine di determinare il valore in euro delle altre due quote effettive.

Solo questi due procedimenti assicurano l'invarianza delle percentuali di possesso di ciascun socio *ante* e *post* ridenominazione. I procedimenti 1) e 2), si noti, producono un diverso ammontare finale del capitale sociale espresso in euro: questa circostanza non deve stupire, in quanto è dovuta solo al diverso ammontare del valore della quota presa a riferimento per l'arrotondamento di partenza e deve ritenersi del tutto in linea con la normativa vigente. In ultimo, deve ritenersi che la delibera di ridenominazione, pure in presenza di questa particolarità, può ugualmente essere assunta dagli amministratori anche perché essa produce variazioni percentuali del capitale comunque contenute entro il limite massimo del 5% previsto per le società per azioni (si veda a questo riguardo la Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 213/98 nella parte in cui tratta l'articolo 17).

⁸ La disposizione, che disciplina il diritto di voto per le S.r.l., introdotta dal D.Lgs. 206/99, modifica l'art. 2485 del c.c. per le società che si costituiscono con capitale in euro, obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2002 ovvero facoltativamente durante il periodo transitorio. Per le società che invece procedono alla conversione in euro del proprio

posto che quest'ultima disposizione riguarda soltanto le società di nuova costituzione il cui capitale è fin dall'inizio espresso in euro (sul punto si veda il paragrafo successivo).

L'art. 4 del D.Lgs.213/98 e le società di nuova costituzione

L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 213/98 modifica alcune disposizioni del codice civile, fissando i nuovi valori minimi di capitale, azioni e quote, valevoli per le società di nuova costituzione, quelle che cioè si costituiscono direttamente con capitale espresso in euro. In particolare, a norma dell'art. 4 del D.lgs. 213/98, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le S.p.A. devono costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 100 mila euro e le S.r.l. con un capitale non inferiore a 10 mila euro, mentre il valore nominale delle azioni delle S.p.A. e delle quote di conferimento dei soci delle S.r.l. è fissato a 1 euro o suoi multipli⁹.

Sul punto, si precisa che il citato comma 2 riguarda solo ed esclusivamente le società di nuova costituzione, quelle che cioè si costituiscono dopo il 1° gennaio 2002 ovvero quelle che, pur se costituite durante il triennio di transizione (1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001), si avvalgono della facoltà di costituirsi fin dall'inizio con capitale espresso in euro¹⁰.

Ciò vale anche per le S.r.l.. Vero è che la disposizione in discorso, per le società a responsabilità limitata, non riproduce testualmente alla lett. b) del comma 2 la locuzione *società di nuova costituzione*, così come invece esplicitamente menzionato alla precedente lett. a) per le S.p.A., tuttavia la collocazione sistematica della disposizione non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi: il D.Lgs. 213/98 ha infatti inteso disciplinare in modo diverso i due fenomeni della nascita di nuove società con capitale espresso in euro e della conversione in euro del capitale di società già costituite in lire, ponendo le relative norme in distinti articoli del medesimo provvedimento, l'art. 4 e l'art.17.

In conclusione, la nuova formulazione dell'articolo 2474 del c.c. si applica solo alle S.r.l. di nuova costituzione che denominano fin dall'inizio il proprio capitale in euro, mentre le S.r.l. preesistenti possono mantenere, post ridenominazione, quote unitarie e relative "porzioni ideali" espresse in centesimi di euro.

Non vi sono dunque ragioni convincenti per ritenere che l'obbligo di cui alla nuova formulazione dell'articolo 2474 del c.c.¹¹ riguardi anche le società preesistenti chiamate a ridenominare in euro il proprio capitale, mentre, giova ripeterlo, l'obbligo riguarda le società di nuova costituzione¹².

capitale espresso in lire e delle quote spettanti ai soci, conserva valore la norma in discorso nella sua formulazione originaria: conseguentemente, la disposizione dell'art. 2485, che recita testualmente " *...se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire*", deve intendersi come semplicemente "ridenominata" in euro non avendo subito, limitatamente alle società già costituite con capitale espresso in lire, alcuna modifica sostanziale da parte della normativa nazionale in materia di euro. Tale conclusione risulta inoltre pienamente coerente con il principio comunitario fissato dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 974 del 3 maggio 1998, secondo cui " *I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione*".

⁹ Sul punto si veda la Relazione illustrativa pubblicata in G.U. n. 157 dell' 8 /7/98, suppl. ord. N. 116/L unitamente al D.Lgs. 213, in via eccezionale e senza costituire precedente, al fine di fornire elementi interpretativi utili alla migliore intelligibilità di un testo normativo particolarmente rilevante per i cittadini.

¹⁰ Cfr. art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 213/98.

¹¹ Così come riformulato dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 213/98.

¹² Aderire alla tesi contraria potrebbe condurre, in alcuni casi, a conseguenze evidentemente onerose per le S.r.l.: basti pensare che in presenza di quote ammontanti al preesistente minimo di legge di lire 1.000, l'eventuale obbligo d'avere quote di un euro o suoi multipli comporterebbe quasi il raddoppio delle singole quote (da 0,51645 euro ad 1 euro) e conseguentemente del capitale sociale, per realizzare il quale, in assenza di riserve disponibili, sussisterebbe l'obbligo -

In sintesi, al 1° gennaio 2002 si avranno due diverse situazioni per le società di capitali:

- le società che abbiano convertito il proprio capitale durante il periodo transitorio: queste avranno azioni, quote e capitale arrotondati ai centesimi di euro, qualora sia stata seguita la procedura semplificata che impone come obbligatorie le regole di conversione “matematica”; ovvero azioni, quote e capitale per i quali siano stati impiegati arrotondamenti diversi da quelli automatici, qualora alla conversione si sia pervenuti in sede assembleare.

Per tali società, i diritti di partecipazione (diritto di voto, diritto agli utili, ecc.) dovranno essere commisurati al valore minimo delle azioni o quote in euro.

- le società di nuova costituzione, che si siano cioè costituite direttamente con capitale espresso in euro nel corso del periodo transitorio ovvero dal 1° gennaio 2002: a queste è invece imposto di avere azioni e quote espresse all'euro pieno, cioè all'euro o suoi multipli senza decimali. Per queste società, ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro, essendo questa la nuova “misura” minima della sua partecipazione.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. di nuova costituzione

Come è noto, secondo la normativa vigente, mentre per le S.p.A. sussiste sempre l'obbligo di nominare il Collegio Sindacale, per le S.r.l. tale obbligo sorge soltanto qualora il capitale sociale *non sia inferiore a duecento milioni di lire*, nonché negli altri casi previsti all'art. 2488 del c.c.; il decreto legislativo n. 213/98 non ha rideterminato in euro in modo espreso l'ammontare contenuto nella norma predetta, tuttavia si ritiene che l'assenza di un'espressa disposizione sul punto non determini alcun vuoto legislativo, poiché si applicano i principi comunitari in materia di euro¹³:

Infatti, in assenza di un'esplicita riespressione in euro degli importi in lire contenuti in norme vigenti, si applicano i principi generali contenuti nei regolamenti comunitari: il nuovo limite di riferimento per l'obbligatoria costituzione del Collegio Sindacale da parte delle S.r.l. si ottiene quindi applicando all'ammontare di cui all'art. 2488 le regole generali di conversione e arrotondamento fissate dagli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 e dunque operando una mera ridenominazione del valore attualmente fissato in lire¹⁴. Pertanto, il Collegio Sindacale per le S.r.l. di nuova costituzione è obbligatorio solo nel caso in cui il valore del capitale sociale risulti superiore ad euro 103.291,38.

Va da sé che le S.r.l. già costituite in lire manterranno comunque il Collegio Sindacale eventualmente nominato *ante* conversione, mentre non saranno obbligate a costituirlo qualora, a seguito delle operazioni di

evidentemente assurdo ed in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale in tema di euro - ad effettuare nuovi conferimenti da parte dei soci.

¹³ Si veda sul punto l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 974 del 3 maggio 1998, secondo cui “*I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione*”. Si rammenta che in base all'art. 1, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997, si intendono per “*strumenti giuridici: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica*”.

¹⁴ Secondo alcuni, il nuovo limite di detto articolo espresso in euro sarebbe pari -per «analogia numerica» potremmo dire- al nuovo limite del capitale minimo delle S.p.A., portato in modo espreso da Lire. 200.000.000 a euro 100.000 e non già al controvalore in euro al tasso irrevocabile dell'attuale limite di Lire. 200.000.000 e cioè euro 103.291,38. Tale conclusione è del tutto errata, non essendo possibile contravvenire ai principi comunitari attraverso interpretazioni analogiche di norme nazionali, tanto più che mentre per le S.p.A. la riduzione del limite da Lire. 200.000.000 a euro 100.000 è stata decisa in quanto essa rende più agevole, seppur di poco, l'esercizio di un diritto, nel caso del Collegio Sindacale delle s.r.l. l'abbassamento del limite (a euro 100.000 inferiore a euro 103.291,38, risultante dalla conversione “matematica” di lire 200.000.000) comporterebbe l'aggravamento di un obbligo, in contrasto con il principio di neutralità che presiede l'intero processo di introduzione della moneta unica.

conversione "matematica", il nuovo capitale sociale dovesse risultare pari o superiore al limite di 103.291, 38 euro¹⁵.

L'adozione dell'euro da parte delle società di persone

La conversione del capitale delle società di persone è da considerarsi un mero atto interno alla società, cioè di riespressione, obbligata per legge, dei valori di conto nella nuova unità monetaria, al pari della conversione delle restanti voci della contabilità generale (magazzino, immobili, cassa, tfr, ecc.). Essa pertanto non richiede alcuna formalità di sorta, evitando così di aggravare le società in questione di oneri impropri e del tutto inutili.

Infatti, le suddette società non presentano, come le società di capitali, un capitale "nominato" in senso proprio che necessita di essere "ridenominato". Il passaggio all'euro delle società di persone non determina in alcun modo una modifica dell'atto costitutivo e non comporta l'osservanza delle regole contenute nel decreto legislativo n. 213/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 206/99.

Pertanto i principi comunitari, secondo cui l'introduzione dell'euro non modifica alcuno degli strumenti giuridici (con ciò si sottolinea che l'introduzione dell'euro non può rappresentare una modifica dei patti sociali) ed il principio di equivalenza e sostituzione automatica dell'euro alle monete nazionali al tasso irrevocabile di conversione, trovano applicazione anche per i contratti costitutivi di società di persone, per le quali, l'adozione dell'euro costituisce un "*mero atto interno alla società*", di riespressione dei valori di conto nella nuova unità monetaria, che, come tale, non richiede l'osservanza di particolari forme (atto pubblico o scrittura privata)¹⁶.

Tale interpretazione trova puntuale conferma nell'art. 9 della legge n.383/2001: pertanto il riferimento all'adozione della delibera da parte dei soci contenuto nella citata norma è da intendersi come atto avente mera rilevanza interna tra i soci, non soggetto ad alcun obbligo di deposito.

La conversione in euro del fondo consortile

Per ciò che riguarda la conversione in euro del fondo consortile, si ritiene che, assimilando questo al capitale delle società di persone, l'adozione dell'euro quale moneta di conto debba essere considerata come atto meramente "interno", da adottarsi senza le formalità proprie della conversione del capitale delle S.p.A o delle S.r.l.

Diversamente, qualora nel contratto costitutivo del consorzio siano previste le quote dei singoli consorziati, allo scopo di mantenere inalterato il rapporto tra i sottomultipli (quote) e il multiplo (fondo consortile)¹⁷, si dovrebbe procedere, per identità di *ratio*, secondo i dettami dell'articolo 17 del D.Lgs. 213/98.

¹⁵ Si pensi al caso di una S.r.l. con capitale sociale di lire 199.000.000, e quindi senza obbligo di nomina del Collegio sindacale e che, per effetto della conversione per quota minima del capitale sociale, si trovi ad avere un nuovo capitale di 103.480,00 euro (Lire 1.000 : 1936,27 = euro 0,52 x 199.000).

¹⁶ Il Regolamento (CE) n.1103/97 del 17 giugno 1997 sancisce, al comma 3, che «*L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, ...*», sicché l'introduzione dell'euro non rappresenta né può rappresentare in alcun modo una modifica dei patti sociali. A sua volta, il Regolamento (CE) n. 974 del 3 maggio 1998 sancisce al comma 2 dell'articolo 6, il principio di equivalenza e sostituzione automatica dell'euro alle monete nazionali al tasso irrevocabile di conversione in tutti gli strumenti giuridici (e cioè, semplificando: dalle leggi agli atti di autonomia privata).

¹⁷ Sul punto si veda la Relazione illustrativa all'art. 17 del D.Lgs. 213/98.